

e messi in grado di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. È stata, poi, evidenziata l'opportunità che i fondi interessati adottino iniziative volte a favorire, anche mediante la comparazione delle condizioni applicate dalla nuova forma e da quella di precedente iscrizione dell'aderente, un'effettiva conoscenza delle differenze riguardanti tutti i profili di rilievo, come ad esempio i costi applicati.

*Risposta a quesito – Scelte di destinazione del TFR per l'ipotesi di affitto di ramo d'azienda.* Con riferimento a un'operazione di affitto di ramo d'azienda la Commissione ha chiarito che, laddove sussista l'impegno del nuovo datore di lavoro a continuare la contribuzione alla forma pensionistica collettiva cui sono iscritti i lavoratori, non può ritenersi realizzata una situazione di "perdita dei requisiti di partecipazione" e non può attivarsi il riscatto della posizione individuale.

*Risposta a quesito – Anticipazioni per acquisto prima casa.* Numerosi sono stati i chiarimenti forniti in tema di anticipazioni per acquisto della prima casa di abitazione. Circa l'acquisto della nuda proprietà si è precisato che non comporta, di norma, in capo all'acquirente la titolarità del diritto di godere dell'immobile e quindi non può dare titolo al conseguimento dell'anticipazione. In casi particolari, tuttavia, le parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale possono accordarsi in modo da consentire al nudo proprietario di risiedere nell'immobile acquistato. Solo nel caso in cui l'acquirente della nuda proprietà di un immobile vi abbia anche stabilito la sua residenza e tale circostanza sia debitamente documentata, è possibile ritenere sussistenti i requisiti previsti dal Decreto per l'erogazione dell'anticipazione.

E' stato, poi, escluso che l'acquisto da parte dell'iscritto di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà costituisca titolo legittimante il conseguimento dell'anticipazione. In proposito, si è ritenuto che la nozione di "acquisto della prima casa di abitazione" comprenda solo l'ipotesi di acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali di godimento su beni altrui, quali l'usufrutto, che presentano, rispetto alla proprietà, carattere parziale.

Nell'ipotesi di acquisto di una quota di proprietà immobiliare, è stato chiarito che l'anticipazione dovrà prendere a riferimento il valore della quota pagata dall'iscritto, risultante dal contratto di compravendita, e non quello dell'intero immobile.

Quanto alle modalità di acquisto della proprietà – a titolo oneroso o gratuito – è stata esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione per acquisti che non comportano oneri a carico dell'iscritto, come nel caso della donazione. La norma che ammette questo tipo di anticipazione trova infatti la sua *ratio* nell'esigenza di favorire il pagamento del corrispettivo dell'immobile; ciò, nell'ottica di un temperamento dell'interesse dell'iscritto ad acquistare la prima casa di abitazione con la finalità di favorire la costruzione di una rendita pensionistica aggiuntiva.

Né si è ritenuto che abbia rilievo la circostanza che l'iscritto dichiari di aver provveduto, al momento dell'originario acquisto dell'immobile da parte di terzi, al pagamento del prezzo di compravendita, qualora tale circostanza non trovi rispondenza

nell'effettiva intestazione dell'immobile a uno dei soggetti indicati nell'art. 11, comma 2, lett. b) del Decreto (iscritto stesso o suoi figli).

*Risposta a quesito – Requisiti di professionalità.* Con riferimento al requisito di professionalità relativo allo svolgimento di attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle del settore bancario, finanziario o assicurativo è stato evidenziato che trattasi di requisito che non può essere fatto valere in via autonoma, essendo anche necessario che la persona interessata abbia frequentato, in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina, uno dei corsi professionalizzanti regolati dal DM Lavoro 79/2007.

In proposito è stato, inoltre, chiarito che la normativa nulla dispone circa i tempi e le modalità con cui l'attività formativa debba realizzarsi; l'unico limite temporale indicato è costituito dall'aver frequentato il corso di formazione in un periodo non antecedente ai tre anni dalla nomina. Si è quindi ritenuto che il compimento del percorso formativo possa avvenire anche contestualmente allo svolgimento dell'attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo che integra, unitamente alla formazione stessa, i requisiti che danno titolo alla nomina.

Relativamente ai predetti corsi si è precisato che possono considerarsi "professionalizzanti" solo quelli istituiti da facoltà universitarie e cioè da università italiane, statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale, alle quali compete la loro promozione e organizzazione, nonché ogni determinazione funzionale a garantire il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dal DM Lavoro 79/2007.

In base alla formulazione della normativa, invece, la collaborazione con enti e organizzazioni operanti nell'ambito della previdenza complementare appare elemento del tutto eventuale e non determinante per la qualificazione del corso come professionalizzante. Conseguentemente, si è reputato che anche le valutazioni circa la qualificazione e la competenza degli enti con i quali stipulare, se del caso, accordi di collaborazione per l'espletamento dei corsi professionalizzanti, siano rimesse alle predette istituzioni universitarie.

Circa la possibilità che i fondi pensione si facciano carico dei costi di iscrizione ai corsi professionalizzanti di alcuni associati, interessati ad acquisire le competenze necessarie per poter essere candidabili, si è ritenuto improprio addossare alla totalità degli iscritti l'onere finalizzato a far acquisire ad alcuni soggetti, individuati dal consiglio di amministrazione, le predette competenze.

Ulteriore questione affrontata riguarda la valutazione, quale esercizio di "attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle del settore bancario, finanziario o assicurativo", dell'incarico di amministratore in un fondo avente lo scopo di attuare forme di assistenza sanitaria e sociale in favore dei dipendenti di un'azienda. In proposito si è rilevato che, ferma restando l'esigenza che ricorra anche l'ulteriore condizione della frequenza dei corsi professionalizzanti, l'essere componente di un consiglio di amministrazione di un ente può assumere rilievo

unicamente nell'ipotesi in cui esso svolga attività imprenditoriale. In presenza di enti che, come le associazioni e le fondazioni, non sono costituiti nella forma dell'impresa collettiva societaria, si è rilevato che compete all'organo di amministrazione del fondo pensione valutare se l'attività svolta possa essere qualificata come "attività d'impresa", ai sensi dell'art. 2082 c.c., tenendo conto delle caratteristiche dell'attività esercitata dall'ente e delle modalità organizzative della stessa.

Riguardo alla cosiddetta "attività di carattere direttivo" la Commissione ha confermato quanto già precisato nei suoi Orientamenti del 23 aprile 1998, e cioè che le funzioni di carattere direttivo non presuppongono necessariamente la sussistenza della qualifica di dirigente. Ove il soggetto non rivesta tale qualifica spetta al fondo pensione la valutazione complessiva dell'attività svolta per definire l'esistenza di funzioni di carattere direttivo, tenendo presente elementi certi e obiettivi quali, ad esempio, l'effettiva direzione di settori aziendali, l'attribuzione di poteri di firma di atti di rilevanza esterna di contenuto significativo, un adeguato livello di autonomia e discrezionalità, anche in relazione alla tipologia di organizzazione imprenditoriale e alle dimensioni sia dell'azienda sia dell'eventuale settore affidato.

*Risposta a quesito – Legittimazione all'insinuazione nello stato passivo.* Sono stati forniti chiarimenti in ordine all'individuazione del soggetto legittimato a insinuarsi nello stato passivo di una procedura fallimentare di un datore di lavoro che aveva omesso di versare al fondo pensione il TFR dovuto. Al riguardo la Commissione ha rilevato che nella disciplina di settore vi sono disposizioni che riconoscono certamente in capo al lavoratore la titolarità del diritto alla contribuzione. In particolare, l'art. 5 del Decreto lgs. 80/1992 attribuisce chiaramente al lavoratore il diritto di chiedere l'intervento del Fondo di garanzia INPS, qualora il suo credito per contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto a esito di una procedura concorsuale relativa all'azienda che ha omesso di versare i contributi.

Si è poi osservato che la Legge 243/2004 aveva previsto come criterio di delega l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il TFR, cui è tenuto il datore di lavoro. Poiché la previsione non ha trovato attuazione nell'ambito del Decreto, la citata disciplina del Fondo di garanzia INPS costituisce, allo stato attuale, l'unico dato normativo certo in tema di titolarità in capo al lavoratore del diritto di credito sui contributi omessi.

Nei casi in cui il giudice della procedura fallimentare individui nel fondo pensione l'unico soggetto legittimato all'insinuazione nello stato passivo dei crediti per contributi non versati dal datore di lavoro, si è ritenuto che esso debba porre in essere gli adempimenti necessari per la tutela degli interessi dell'iscritto. Al riguardo, occorre tra l'altro considerare che l'insinuazione nello stato passivo costituisce un presupposto per l'attivazione da parte dell'aderente delle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia INPS, unico presidio specifico apprestato attualmente dall'ordinamento per tutelare gli iscritti dalle omissioni contributive di parte datoriale. In questi casi è, comunque, opportuno che il fondo si faccia rilasciare dall'iscritto una delega che indichi l'importo del credito, il cui preciso ammontare può essere conosciuto solo da parte del lavoratore.

*Risposta a quesito – Cassa liberi professionisti.* Una cassa previdenziale privatizzata, avente lo scopo di assicurare la previdenza di base a una categoria di liberi professionisti, ha chiesto chiarimenti circa l'istituzione di forme pensionistiche complementari dirette ai propri iscritti.

La Commissione ha rilevato che una forma di previdenza complementare destinata a lavoratori autonomi o a liberi professionisti può essere costituita, in primo luogo, attraverso un accordo sottoscritto fra detti lavoratori e promosso da loro sindacati, ovvero da associazioni di rilievo almeno regionale. Nel novero delle associazioni di rilievo almeno regionale, che possono farsi promotrici dei predetti accordi, sono senz'altro da includere anche gli enti di diritto privato di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996. E' inoltre ammissibile un'adesione a fondo aperto realizzata per il tramite di un accordo fra i liberi professionisti, promosso dalla rispettiva Cassa di previdenza e assistenza.

Gli enti previdenziali di diritto privato possono anche istituire direttamente, con propria delibera, fondi pensione negoziali ovvero promuovere, con le medesime modalità, adesioni a fondi aperti. In questo caso l'ente dà vita in via autonoma, senza l'intervento di un accordo tra lavoratori, a una forma di previdenza complementare. Tali enti possono, infine, istituire fondi pensione interni mediante l'adozione della forma del patrimonio di destinazione, separato e autonomo.

Circa le regole di *governance* cui assoggettare una costituenda forma pensionistica interna agli enti previdenziali di diritto privato, caratterizzati da contribuzione unilaterale a carico di lavoratori liberi professionisti, si è reputato che sia necessario provvedere alla sola nomina del responsabile, potendo gli organi di amministrazione e controllo coincidere con quelli propri dell'ente. Ciò trova, tra l'altro, conferma nel DM Lavoro 79/2007 che, per le forme costituite internamente agli enti di diritto privato di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996, si limita a richiedere la nomina del responsabile e a prescrivere, solo per questo, determinati requisiti.

Per detti enti, è stata riconosciuta la possibilità di stipulare convenzioni con i fondi pensione aperti e i PIP al fine di ottenere, per i propri iscritti, la riduzione delle spese.

*Risposta a quesito – Applicazione delle disposizioni in materia di Fondo Unico Giustizia alle forme pensionistiche complementari.* Sono stati forniti chiarimenti in merito all'applicazione alla previdenza complementare delle disposizioni in materia di Fondo Unico Giustizia (di seguito FUG), al quale, tra l'altro, affluiscono le somme e i valori che, a vario titolo, possono essere oggetto di sequestro o confisca penale in relazione alla commissione di reati o di illeciti amministrativi.

In particolare, la questione esaminata è se nella fase di contribuzione al fondo pensione le posizioni individuali degli aderenti siano da ritenersi o meno intangibili anche rispetto a eventuali provvedimenti di carattere penale, considerato che l'art. 11, comma 10, del Decreto stabilisce il principio di intangibilità della posizione individuale nella fase di accumulo.

Al riguardo è stato osservato che il codice di procedura penale individua vari tipi di sequestro (penale, preventivo e conservativo). Il sequestro penale e quello preventivo, così come la confisca, sono adottati all'interno di un procedimento penale e si fondano unicamente sul rapporto di strumentalità e derivazione tra la cosa e il reato. Tramite tali strumenti si va a colpire il corpo del reato o le cose pertinenti al reato. Struttura e natura del tutto diversa ha, invece, il sequestro conservativo che presuppone la sussistenza di una responsabilità di carattere civile e prelude a una espropriazione; dalla sua funzione prodromica al pignoramento discende un limite importante: non possono, infatti essere oggetto di sequestro conservativo in sede penale i beni impignorabili, ovvero i crediti esclusi dall'azione esecutiva.

È stata, poi, esaminata la giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi in merito all'art. 1923 c.c. che, in tema di assicurazioni sulla vita, dispone che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Al riguardo la Corte ha precisato che il principio dell'insequestrabilità delle polizze vita attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili e in nulla tocca la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo. Il sequestro preventivo può, quindi, legittimamente riguardare anche una polizza vita, potendo la stessa derivare dall'impiego del profitto di un reato, mentre la stessa non è assoggettabile a sequestro conservativo, considerato che tale istituto è nel processo penale posto a presidio della garanzia patrimoniale a fronte di responsabilità per obbligazioni di natura civilistica, pagamento delle spese o risarcimento dei danni.

Pertanto, le norme che sanciscono l'insequestrabilità di determinate posizioni non sono da intendere in senso assoluto. Tali norme cessano di produrre effetti a fronte del superiore interesse dell'ordinamento di assicurare alla giustizia le prove del reato ovvero di limitare la disponibilità delle cose pertinenti al reato, il cui utilizzo potrebbe aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Quanto all'art. 11, comma 10, del Decreto si è rilevato che con detta norma si è inteso proteggere la posizione individuale degli iscritti da azioni esecutive e cautelari di soggetti terzi, così da apprestare particolare tutela al credito dell'iscritto a previdenza complementare per le somme, tipicamente previdenziali, dovute dal fondo pensione. La posizione individuale di previdenza complementare non dovrebbe quindi formare oggetto di sequestro conservativo in fase di accumulo, mentre le prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita e le anticipazioni per spese sanitarie potrebbero essere oggetto di sequestro conservativo solo nei limiti di un quinto.

E' invece da ritenersi ammissibile il sequestro penale o preventivo delle posizioni individuali di previdenza complementare, considerato che dette forme di sequestro tutelano il superiore interesse dell'ordinamento alla repressione dei reati, rispetto al quale non possono essere frapposti ostacoli derivanti dall'applicazione di normative di carattere civilistico di insequestrabilità. In questi casi non potrebbe essere, pertanto, invocata l'applicazione dell'art. 11, comma 10, del Decreto. Da ciò discende che anche le posizioni di previdenza complementare, possono affluire al FUG.

Spetta ai fondi pensione verificare di volta in volta, in base al criterio di selezione precisato, il tipo di provvedimento di sequestro adottato, al fine di valutare quale normativa – tra quella in materia di FUG e quella di cui al Decreto – debba ritenersi prevalente.

## 4. I fondi pensione negoziali

### 4.1 L'evoluzione del settore

Nel corso dell'anno un nuovo fondo pensione ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciata nei primi mesi del 2011. Si tratta di FONTEMP, rivolto ai lavoratori con rapporto di lavoro – a tempo determinato e a tempo indeterminato – in somministrazione (fattispecie introdotta in sostituzione del rapporto di lavoro interinale dal Decreto lgs. 276/2003, cosiddetta “Legge Biagi”). Il fondo è stato istituito dalle associazioni datoriali (Assolavoro) e dalle OO.SS. di settore (Felsa/Cisl, Nidil/Cgil e Uil/Cpo). La platea dei potenziali aderenti è costituita da poco più di 500 mila lavoratori, che fanno riferimento a circa 80 aziende.

Alla fine del 2010 erano 38 i fondi pensione di natura negoziale autorizzati all'esercizio dell'attività ed effettivamente operativi<sup>45</sup>, a cui si aggiunge FONDINPS, iscritto in un'apposita sezione dell'Albo.

A meno di un singolo caso (FONDOSANITÀ), tutti i fondi sono destinati ai lavoratori subordinati: 26 di categoria, 9 aziendali o di gruppo e 3 territoriali (due, LABORFONDS e FOPADIVA, rivolti a lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici; il terzo, SOLIDARIETÀ VENETO, accoglie lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori autonomi).

Nel pubblico impiego ESPERO, destinato ai dipendenti della scuola, al momento continua a rappresentare l'unica iniziativa nazionale di comparto che ha condotto alla istituzione di un fondo pensione già operativo (*cf. infra paragrafo 4.4*).

Sono sinora intervenuti accordi istitutivi di altri due fondi del pubblico impiego. PERSEO (per i dipendenti delle Regioni, delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario

---

<sup>45</sup> Nel numero non sono stati inclusi PREVIPROF (che ha avviato nel 2010 la procedura di liquidazione), EDILPRE e FAMIGLIA, per i quali si sono concluse le procedure di liquidazione.

Nazionale, ivi compresi medici, veterinari, dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo) è stato costituito con atto pubblico nel dicembre 2010; il concreto avvio dell'operatività della forma pensionistica rimane subordinato alla presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio. Si è ancora in attesa della costituzione di SIRIO (per i dipendenti dei Ministeri e degli Enti pubblici non economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL).

Si conferma la tendenza del settore alla razionalizzazione dell'offerta previdenziale per quei fondi, per lo più di ridotte dimensioni, che mostrano difficoltà nel raggiungimento di livelli di adesione e contribuzione adeguati alle iniziali ipotesi.

Si tratta in particolare di MARCO POLO (dipendenti di aziende turistiche, termali, della distribuzione e settori affini), ARTIFOND (dipendenti del settore artigiano) e PREVIPROF (dipendenti degli studi professionali), per i quali sono stati stipulati accordi di confluenza in FONTE; per PREVIPROF alla fine dell'anno gli iscritti risultavano già trasferiti.

Le iniziative tese a estendere a nuove categorie di lavoratori l'area dei destinatari dei fondi già operativi appaiono poco significative, in quanto riguardano realtà lavorative con un ridotto numero di addetti. Il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che possono accedere a un fondo negoziale è rimasto intorno agli 11 milioni. A questi si aggiungono, come detto, i potenziali destinatari di FONTEMP.

La platea dei lavoratori autonomi interessati da iniziative di previdenza complementare collettiva è composta dai potenziali destinatari di FONDOSANITÀ (circa 800.000 unità) e da quelli del fondo territoriale SOLIDARIETÀ VENETO (poco più di 280.000 unità). Si registra un leggero calo, dovuto alla diminuzione del bacino dei coltivatori diretti destinatari di quest'ultimo fondo.

#### Tav. 4.1

##### Fondi pensione negoziali. Andamento degli iscritti e dell'ANDP.

(dati di fine anno; importi in milioni di euro)

	2006	2007	2008	2009	2010
Iscritti	1.219.372	1.988.639	2.043.509	2.040.150	2.010.904
<i>Variatione percentuale</i>	5,6	63,1	2,8	-0,2	-1,4
Nuovi iscritti nell'anno <sup>(1)</sup>	121.000	812.000	140.000	66.000	55.000
Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP)	9.257	11.599	14.092	18.757	22.384
<i>Variatione percentuale</i>	21,6	25,3	21,5	33,1	19,3

(1) Dati parzialmente stimati. Tra i nuovi iscritti non sono considerati quelli derivanti da trasferimenti tra fondi pensione negoziali.

Il patrimonio dei fondi negoziali alla fine dell'anno supera i 22 miliardi di euro, registrando un aumento del 19 per cento rispetto al 2009.

Il numero degli iscritti ai fondi pensione negoziali risulta di poco inferiore a quello dell'anno precedente, attestandosi intorno ai 2 milioni. Il fenomeno è collegato alla diminuzione dei dipendenti del settore privato (le cui adesioni hanno subito una flessione di circa l'1,6 per cento rispetto al 2009).

Le nuove adesioni al settore dei fondi pensione negoziali sono circa 55.000, di cui oltre 14.000 raccolte con il meccanismo del conferimento tacito del TFR (*cfr. Glossario, voce "Conferimento del TFR"*). L'incidenza di queste ultime sul totale delle nuove adesioni è pari a circa il 25 per cento, valore inferiore di 10 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

**Tav. 4.2**

**Fondi pensione negoziali e FONDINPS. Adesioni tacite.**

(dati di fine anno)

	2007	2008	2009	2010
Nuovi iscritti in forma tacita	60.000	42.000	23.000	14.000
<i>Incidenza percentuale sul totale dei nuovi iscritti</i>	7	30	35	25
Nuovi iscritti a FONDINPS	7.000	13.000	16.000	5.000
<b>Totale nuovi iscritti in forma tacita</b>	<b>67.000</b>	<b>55.000</b>	<b>39.000</b>	<b>19.000</b>

Le adesioni tacite hanno riguardato soprattutto PREVIAMBIENTE, FONTE e MARCO POLO dove rappresentano il 60 per cento circa del totale dei nuovi iscritti riferibili all'insieme di questi tre fondi.

Si registra una diminuzione anche dei nuovi iscritti a FONDINPS (5.000 nuovi iscritti rispetto ai 16.000 del 2009); il numero complessivo degli iscritti a tale fondo ammonta a oltre 41.000 unità.

Nel complesso, i nuovi aderenti in forma tacita risultano essere quasi la metà rispetto a quelli del 2009.

L'adesione in forma tacita comporta, come noto, il versamento del solo TFR, che viene automaticamente investito in un comparto garantito che presenta le caratteristiche di legge. In corso d'anno, nell'ambito degli aderenti "taciti" circa il 12 per cento si è attivato per modificare tali condizioni, rispetto al 7 del 2009. I fondi interessati maggiormente da questo fenomeno sono FONCHIM, FONDAV e FONDOPOSTE, nei quali gli iscritti che hanno manifestato la volontà di modificare il rapporto di adesione superano il 40 per cento del totale degli aderenti taciti.

**Tav. 4.3****Fondi pensione negoziali. Iscritti per condizione professionale e categoria di fondo.***(dati di fine 2010)*

Categoria di fondo	Fondi	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	Totale
		Settore privato	Settore pubblico		
Fondi aziendali e di gruppo	9	302.831	-	-	302.831
Fondi di categoria	26	1.453.500	87.186	3.800	1.544.486
Fondi territoriali	3	114.392	49.087	108	163.587
<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>1.870.723</b>	<b>136.273</b>	<b>3.908</b>	<b>2.010.904</b>

Con riguardo alla distribuzione degli iscritti per aree geografiche, la situazione non registra significative variazioni rispetto al 2009. Nelle regioni del nord si concentra circa il 64 per cento delle adesioni, di cui il 24 per cento nella sola Lombardia; nel centro si colloca il 19 per cento degli iscritti, mentre resta più limitata la partecipazione nelle regioni meridionali e insulari (circa il 17 per cento).

L'età media degli aderenti si attesta intorno a 43 anni per gli uomini e a 42 per le donne; continua a registrarsi un minore livello di partecipazione delle donne (circa il 33 per cento degli iscritti).

La distribuzione degli iscritti per classi dimensionali delle aziende non presenta variazioni rispetto al 2009. La presenza di iscritti dipendenti di aziende con oltre 50 addetti è predominante (quasi l'80 per cento del totale degli aderenti); in tale ambito le imprese con oltre 1.000 dipendenti accolgono circa il 34 per cento del totale degli iscritti. In particolare, i fondi aziendali o di gruppo, che si rivolgono ad aziende di grandi dimensioni, mantengono tassi di adesione elevati (oltre l'80 per cento per FONDENERGIA, PREVIVOLO, FOPEN e FONCHIM).

**Tav. 4.4****Fondi pensione negoziali. Iscritti e ANDP per tipologia di comparto.***(dati di fine anno; valori percentuali per iscritti e ANDP)*


Tipologia di comparto	Numero comparti		Iscritti		ANDP	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Garantito	38	38	19,7	21,0	11,2	12,1
Obbligazionario puro	5	5	9,5	9,4	6,0	6,6
Obbligazionario misto	25	25	27,9	27,5	36,3	34,8
Bilanciato	42	42	41,6	40,8	44,0	44,0
Azionario	9	9	1,3	1,3	2,5	2,5
<b>Totale</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

I dati della distribuzione degli iscritti per tipologia di comparto confermano la tendenza, già emersa negli ultimi anni, di una crescita della preferenza delle adesioni ai comparti garantiti, che ora accolgono il 21 per cento degli iscritti. E', viceversa, leggermente diminuita la percentuale di aderenti ai comparti bilanciati, che si attesta al 41 per cento, mentre la quota degli aderenti ai comparti azionari, obbligazionari puri e obbligazionari misti è rimasta invariata.

Tav. 4.5


**Fondi pensione negoziali. Composizione degli iscritti per tipologia di comparto.**

(dati di fine anno; valori percentuali)



La distribuzione per età degli iscritti rispetto ai diversi profili di rischio-rendimento non evidenzia un comportamento di tipo *life-cycle* (cfr. *Glossario*, voce "*Life-cycle*"). Prevale il comparto garantito negli iscritti più giovani (fino ai 34 anni) e in prossimità del periodo di pensionamento (dai 60 anni in poi).

Tav. 4.6

**Fondi pensione negoziali. Composizione degli iscritti per tipologia di comparto e classe di età.***(dati di fine 2010; valori percentuali)*

Continua ad aumentare il numero degli iscritti che non effettuano versamenti in corso d'anno: a fine 2010 risultano circa 158.000 unità, rispetto alle 120.000 dell'anno precedente. Si tratta di individui che hanno cambiato attività lavorativa o perso il posto di lavoro e che hanno mantenuto la posizione maturata presso il fondo, non avendo optato per il trasferimento o il riscatto.

Il contributo annuo *pro-capite* dei lavoratori dipendenti, ottenuto escludendo dal computo gli iscritti per i quali non risultano effettuati versamenti nel corso dell'anno, è pari a 2.260 euro.

Circa il 60 per cento degli iscritti lavoratori dipendenti ha scelto di conferire integralmente il TFR al fondo pensione negoziale, analogamente a quanto rilevato nel 2009. L'incidenza degli aderenti che destinano alla previdenza complementare esclusivamente il TFR e non effettuano versamenti a proprio carico, rinunciando in tal modo al contributo datoriale, resta limitata (intorno al 5 per cento del totale); si tratta per la quasi totalità di aderenti "taciti".

## Tav. 4.7

**Fondi pensione negoziali. Flussi contributivi.***(dati di flusso; importi in milioni di euro; contributo medio in euro)*

	Contributi raccolti	
	2009	2010
Lavoratori dipendenti <sup>(1)</sup>	4.179	4.191
a carico del lavoratore	867	877
a carico del datore di lavoro	570	578
TFR	2.742	2.736
Lavoratori autonomi	7	7
<b>Totale</b>	<b>4.186</b>	<b>4.198</b>
<i>Per memoria:</i>		
Contributo medio per iscritto <sup>(2)</sup>	2.180	2.260

(1) Tra i contributi dei lavoratori dipendenti sono considerati anche quelli dei soci di società cooperative.

(2) Si riferisce ai fondi pensione negoziali rivolti ai lavoratori dipendenti. Nel calcolo sono considerati solo gli iscritti per i quali risultano effettuati versamenti nell'anno di riferimento.

Gli aderenti che nel corso del 2010 hanno trasferito la posizione individuale verso altre forme pensionistiche complementari sono risultati pari a circa 14.000 unità. Di questi, circa 6.000 sono rimasti all'interno del sistema dei fondi pensione negoziali; 3.700 si sono spostati in quelli aperti; 3.300 nei PIP e 1.700 nei fondi pensione preesistenti. Rispetto al 2009, i trasferimenti in uscita sono aumentati di 2.300 unità.

## Tav. 4.8

**Fondi pensione negoziali. Componenti della raccolta netta della fase di accumulo.***(dati di flusso; importi in milioni di euro)*

	2009		2010	
	Importi	Numero	Importi	Numero
Contributi per le prestazioni	4.186		4.198	
Trasferimenti in entrata da altre forme pensionistiche <sup>(1)</sup>	79	11.522	59	7.608
<b>Entrate della gestione previdenziale</b>	<b>4.265</b>		<b>4.257</b>	
Trasferimenti in uscita verso altre forme pensionistiche <sup>(1)</sup>	111	12.184	143	14.545
Anticipazioni	205	31.900	251	34.978
Riscatti	506	61.447	666	68.664
Erogazioni in forma di capitale	91	5.787	175	10.562
Trasformazioni in rendita	2	38	2	29
<b>Uscite della gestione previdenziale</b>	<b>915</b>		<b>1.237</b>	
<b>Raccolta netta</b>	<b>3.350</b>		<b>3.020</b>	

(1) Comprendono i trasferimenti tra fondi pensione negoziali.

Il numero dei trasferimenti in entrata è diminuito notevolmente rispetto al 2009; si passa infatti da 11.500 iscritti del 2009 a 7.600 del 2010. Circa 6.000 aderenti

provengono da altri fondi negoziali, mentre i trasferimenti da fondi preesistenti sono pari a circa 300 unità; circa 1.000 aderenti provengono da fondi pensione aperti e circa 300 da PIP.

Il numero dei riscatti è aumentato di circa il 12 per cento rispetto al 2009 (oltre 68.000, pari al 3 per cento degli iscritti, per un ammontare di circa 670 milioni di euro). Gli incrementi più significativi riguardano, nell'ordine, ESPERO, in cui il numero di posizioni riscattate nel 2010 è causato principalmente dal mancato rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, e AGRIFONDO. Più del 95 per cento dei riscatti è relativo all'intera posizione individuale.

Il numero delle uscite per prestazioni pensionistiche in capitale è raddoppiato: si tratta di 10.600 aderenti rispetto ai 5.800 dell'anno precedente, per un ammontare complessivo di circa 175 milioni di euro.

Le nuove rendite erogate nell'anno riguardano otto fondi per un totale di 29 iscritti.

Le anticipazioni hanno interessato 35.000 aderenti, per un ammontare complessivo di 251 milioni di euro; resta prevalente il ricorso alle anticipazioni per "ulteriori esigenze", ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. c), del Decreto lgs. 252/2005 (circa il 70 per cento delle erogazioni).

## **4.2 I profili organizzativo-gestionali e l'azione di vigilanza**

Nel corso del 2010 sono stati conclusi 14 procedimenti di approvazione di modifiche statutarie ed esaminate due comunicazioni relative a modifiche non soggette ad approvazione.

Le principali modifiche hanno riguardato la platea dei destinatari, il regime delle spese, le scelte di investimento, il funzionamento degli organi.

Quanto ai destinatari, i fondi ALIFOND e FONDOSANITÀ hanno esteso la possibilità di adesione a lavoratori dei settori affini: il primo con riguardo agli addetti al settore della panificazione; l'altro con riferimento ai veterinari. Nel caso dei fondi PREVIAMBIENTE e FONDAV il programma previdenziale, prima destinato esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato, è stato esteso ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero assunti sulla base di nuove tipologie contrattuali. Il fondo QUADRI E CAPI FIAT ha previsto la possibilità di attivare una posizione previdenziale a

favore di soggetti fiscalmente a carico degli iscritti; diventano così 13 i fondi pensione negoziali che consentono l'adesione a tali soggetti.

**Tav. 4.9****Fondi pensione negoziali. Modifiche statutarie.***(anno 2010)*

	Numero
<b>Procedimenti di approvazione<sup>(1)</sup></b>	<b>14</b>
Tipologia di modifiche	
<i>Destinatari</i>	5
<i>Spese</i>	5
<i>Scelte di investimento</i>	6
<i>Modalità di funzionamento degli organi</i>	10
<i>Contribuzione</i>	4
<i>Altro</i>	2
<b>Modifiche statutarie non soggette ad approvazione</b>	<b>2</b>

(1) Ciascun procedimento può riguardare diverse tipologie di modifiche statutarie.

Cinque modifiche hanno riguardato il regime delle spese. In particolare, sono stati introdotti costi connessi con l'esercizio di prerogative individuali quali trasferimento, *switch*, riscatto, anticipazione (FONDOPOSTE, PREVIAMBIENTE, TELEMACO). Il fondo pensione CONCRETO ha modificato la base di calcolo della quota associativa e ha previsto che la quota da versare all'atto dell'adesione (cosiddetta *una tantum*) sia a totale carico del datore di lavoro.

Pertanto, con riferimento ai costi applicati al momento dell'adesione, la maggior parte dei fondi prevede il pagamento di una quota *una tantum* (sono cinque i fondi che non applicano alcun costo). Detta quota è per lo più ripartita tra datore di lavoro e lavoratore; più raramente è posta a carico esclusivo o dell'aderente (nove casi) o del datore di lavoro (due casi).

Nella fase di accumulo, la struttura dei costi è caratterizzata dalla presenza di oneri posti direttamente a carico dell'aderente (una quota associativa annua, stabilita dalla maggior parte dei fondi in cifra fissa) e da oneri posti indirettamente a carico dello stesso e calcolati in percentuale del patrimonio dei singoli comparti di investimento. In nove casi la quota associativa è fissata in percentuale della retribuzione e in altri casi in percentuale dei versamenti effettuati; sette fondi, pur prevedendo il prelievo della quota associativa in misura percentuale della retribuzione ovvero dei versamenti, hanno stabilito il prelievo in cifra fissa nelle ipotesi di assenza di versamenti contributivi nell'anno.

Le modifiche statutarie relative alla materia degli investimenti hanno riguardato la riduzione del numero minimo dei comparti in cui il fondo può essere articolato

(FONDAV, PEGASO) e l'eliminazione dal testo di statuto delle disposizioni relative alla descrizione della politica di investimento, che viene così a essere affidata alla nota informativa (PEGASO). In un caso è stato previsto che la posizione individuale maturata dagli iscritti prossimi all'età pensionabile venga automaticamente trasferita, salvo diverso avviso dell'interessato, a un comparto a basso rischio (FONDOSANITÀ). In altri casi, si è inteso migliorare lo statuto rendendone più chiare alcune disposizioni (LABORFONDS) ed eliminandone altre di natura transitoria, introdotte in sede di adeguamento al Decreto lgs. 252/2005 (TELEMACO).

Quanto agli aspetti connessi con il governo dei fondi, le modifiche hanno riguardato principalmente la composizione e il funzionamento degli organi collegiali. In un'ottica di snellimento dell'attività è stata prevista la possibilità di convocare le riunioni degli organi collegiali tramite posta elettronica (CONCRETO, LABORFONDS, TELEMACO) e di svolgere le adunanze del consiglio di amministrazione in teleconferenza (LABORFONDS). È stato aumentato a due il numero delle deleghe che possono essere conferite a ciascun delegato in assemblea, così da superare le difficoltà incontrate nel raggiungimento dei *quorum* costitutivi e deliberativi (FONDAV, PREVIAMBIENTE). Sono state introdotte precisazioni in ordine ai requisiti di professionalità dei consiglieri, nei casi di assunzione di delibere aventi per oggetto gli aspetti finanziari, la banca depositaria e l'erogazione delle rendite (ALIFOND, TELEMACO).

Sotto il profilo organizzativo, talune modifiche hanno interessato la scelta di attribuire la funzione di responsabile del fondo a un soggetto diverso dal direttore generale (FONDAV). In altri casi si è ritenuto di chiarire che, pur distinguendo concettualmente le due figure, l'organo di amministrazione potrà valutare l'opportunità di avvalersi della facoltà offerta dalla legge – di affidare a un unico soggetto entrambe le funzioni di responsabile e di direttore generale – così da meglio adattare l'organizzazione del fondo alle esigenze della concreta realtà di riferimento (FONDOPOSTE). Rimane comunque prevalente la scelta di prevedere statutariamente la coincidenza delle funzioni in parola.

Altre modifiche (classificate nella Tav. 4.9, alla voce "Altro") hanno per lo più riguardato l'introduzione di precisazioni ovvero la correzione dei refusi rilevati.

Le due comunicazioni di modifiche statutarie non soggette ad approvazione da parte della Commissione riguardano l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative (PRIAMO) e indicazioni della COVIP (FONDOSANITÀ).

\* \* \*

Nel corso dell'anno è continuata l'attività di verifica dei fondi rispetto ai quali si registrano difficoltà nel raggiungimento di livelli di adesione e di contribuzione adeguati.